

## Validità dell'anno scolastico

L'art.11 del D. Lgs. 59/2004 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

L'art.2 comma 10 del DPR 122/2009 stabilisce che: *“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate **deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che **le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa**. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.”*

Il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro orario annuale personalizzato è, dunque, pari al 25% del monte ore annuale. Rientrano nel monte ore di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

In base al citato DPR potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

### Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue/midollo/tessuti;
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989).

Tali assenze non devono soltanto essere coperte da certificato medico, ma devono essere continuative e concentrate in un lungo periodo.

In ogni caso, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, deve sussistere anche l'altra condizione, ovvero l'alunno deve essere valutato dai docenti; in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate. La documentazione e/o i certificati medici devono essere consegnati entro 5 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione.

Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola e non saranno accettati documenti consegnati a posteriori.